



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
22/04/2015 U-nd/2787/2015



presso il
Ministero della Giustizia

AZ/U/2015

Circ. N.525/XVIII Sess./2015

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: sentenza del Consiglio di Stato sulla legittimità del D.P.R. n. 137/2012
concernente la riforma degli ordinamenti professionali.

Con sentenza n. 1685 del 31 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso proposto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati per l'annullamento del D.P.R. n. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189).

A conferma della pronuncia di primo grado del TAR Lazio, la sentenza in oggetto ha affermato la **legittimità del predetto Decreto** e, in particolare, degli articoli 6, 7 e 8 dello stesso, sospettati di ledere competenze e autonomia attribuite in via principale agli esercenti le professioni regolamentate di cui all'art. 2229 cod. civ.

A parere degli Agrotecnici, a sostanziare un'ingerenza dello Stato nelle suddette sfere di autonomia, vanificando in parte gli obiettivi di "liberalizzazione" della riforma, vi era, in particolare, l'introduzione dell'obbligo per i Consigli nazionali e/o Collegi degli ordini professionali di richiedere e ottenere il **parere vincolante del Ministero della Giustizia nell'ambito della disciplina relativa al tirocinio professionale, alla formazione continua e ai procedimenti disciplinari.**

Nel respingere l'appello, il Consiglio di Stato ha ribadito come il potere attribuito dal Decreto al Ministero della Giustizia risulta **pienamente in linea con il potere di vigilanza attribuito dall'art. 2229 cod. civ. allo Stato** sull'operato delle associazioni rappresentative delle professioni regolamentate e, in particolar modo, sullo **"accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, sulla tenuta dei medesimi e sul potere disciplinare sugli iscritti"**.



A fondamento della sentenza, il Consiglio di Stato ha avvalorato un'interpretazione estensiva e sostanziale del suddetto potere di vigilanza statale, in linea con le finalità di tutela della concorrenza e del mercato, di derivazione comunitaria.

Alla luce di tale interpretazione, il potere di vigilanza dello Stato e, in particolare, del Ministero della Giustizia, nei confronti delle predette associazioni professionali non deve intendersi come limitato al mero controllo sulla corrispondenza formale degli atti emessi dalle stesse rispetto alle norme di legge.

Al contrario, tale controllo dovrà estendersi all'operato sostanziale di tali associazioni professionali, "coprendo cioè ambiti che giungono anche alla valutazione di scelte di tecnica amministrativa in senso stretto (...)", al fine di soddisfare l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle professioni regolamentate attraverso un collegamento continuo fra autorità centrale e enti pubblici minori.

In una tale ottica, il Consiglio di Stato ha affermato che l'obbligo di ottenere il parere del Ministero in relazione ad aspetti chiave della disciplina professionale, quali appunto tirocinio, formazione continua e procedimenti disciplinari, appaia coerente e proporzionato con le "finalità di tutela generalizzata approntata dal legislatore ai soggetti terzi che si rapportano con le categorie professionali de qua, escludendo una regolamentazione autoreferenziale di tali profili qualitativi".

A ulteriore conferma della legittimità della normativa impugnata e, nello specifico, della nuova normativa dei procedimenti disciplinari, il Consiglio ha evidenziato come tale riforma interessi tutte le professioni e vada pertanto considerata come tendenzialmente uniforme, rimanendo esclusi dall'ambito di applicabilità del Decreto solamente alcuni Consigli nazionali già in precedenza assoggettati a disciplina differenziale.

A titolo di considerazione finale, si osserva come la sentenza, nel confermare in via definitiva la legittimità del D.P.R. 137/2012, non fa che avvalorare l'atteggiamento tenuto nei confronti del provvedimento da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e della Rete delle Professioni Tecniche che - lungi dall'opporsi all'intervento riformatore - si sono impegnati sin da subito affinché il Decreto, pur comportando aggravii nei confronti dei professionisti derivanti dall'introduzione dell'obbligo della formazione continua e dell'assicurazione professionale, fosse applicato con le modalità più consone all'interesse degli iscritti agli ordini e della collettività.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegratta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

All.: testo della sentenza Consiglio di Stato n. 01685/2015